

so, Sifola, Bonardi, Coda e Besana e l'altro dell'onorevole Lissia.

Gli onorevoli proponenti vi insistono?

L'onorevole Carnazza ha facoltà di parlare.

CARNAZZA. L'onorevole Colajanni, in una delle precedenti sedute, dimostrò l'impossibilità di fare in Italia una legge agraria, la quale servisse per tutte le provincie italiane. Io credo che la migliore dimostrazione di questa affermazione sia data appunto da questa legge, la quale, anche per la tecnologia che adopera, dimostra che è fatta per molte altre parti d'Italia, non certo per l'Italia meridionale. Fra le altre cose, essa non considera affatto una condizione, nella quale si trovano le località nell'Italia meridionale e particolarmente in Sicilia: noi sconosciamo, quasi, il piccolo affitto.

Da noi l'affittuario è generalmente un imprenditore, il quale non coltiva direttamente la terra, ma im prende questa coltivazione che fa fare da altri. È un gabello. Da ciò una conseguenza: cioè la nessuna ragione di preferire l'una all'altra di queste classi. Direi di più: che in molti casi è più dannosa all'economia in genere la figura di questo imprenditore gabello, di quanto non sia il proprietario.

Ora questa legge non fa altro che favorire senza alcuna ragione questo imprenditore gabello, poichè dà la facoltà di aumentare gli estagii in una misura, la quale o costituisce un arbitrio o costituisce una irrisione.

Mi sono domandato quale era la ragione, o logica, o giuridica o economica, la quale avesse potuto determinare la proposta della Commissione e del Governo di limitare all'80 per cento l'aumento che può essere fatto, ma dichiaro che non solamente non ho trovato questa ragione, ma, per di più, le argomentazioni, che sono state dette per sostenerla, mi convincono di ciò che ho detto: qui si tratta o di un arbitrio o di una irrisione.

L'onorevole ministro cominciò col dire che questa determinazione dell'80 per cento era stata fatta allo scopo di dare alle Commissioni un criterio nella loro decisione. Ora evidentemente, con la determinazione dell'80 per cento, non si dà alcun criterio alle Commissioni, si stabilisce solamente un limite a cui esse possono andare. Ma il criterio per cui debbono andare a questo limite o debbono superarlo, evidentemente non c'è.

Aggiunge l'onorevole ministro che una

ragione determinante poteva essere nell'aumento delle imposte, ma evidentemente questa non è una ragione, perchè l'aumento delle imposte ha gravato e grava tanto su quel proprietario il quale ha subito l'aumento, quanto sull'imprenditore, soggetto anche lui alle tasse.

Finalmente l'onorevole relatore ci ha detto le ragioni giuridiche di questa limitazione, cioè: il principio della nostra legge è il rispetto dell'integrità dei contratti. *Pacta sunt servanda*. Però noi facciamo adesso un piccolo strappo, vogliamo sì violare quel criterio, ma non vogliamo violarlo troppo.

Ora a me pare che questa spiegazione data dal relatore trascuri la parte buona che aveva questa legge; e che non possa sfuggirsi da queste due ipotesi: o ci accontentiamo del principio rigoroso del Codice civile, per cui i patti convenuti devono essere mantenuti, ed allora è arbitrio l'80 per cento, perchè il patto contrattuale deve essere mantenuto nella sua integrità; o accettiamo l'altro principio giuridico che è bene che effettivamente il legislatore adotti, per cui non si ammette quella limitazione alla quale accenna il relatore; e in questo caso l'80 per cento è anche arbitrio.

Non è vero che col costituire la facoltà di revisione dei patti si venga a fare uno strappo a un principio giuridico, perchè accanto al principio dell'immutabilità dei patti contrattuali, ce n'è un altro, che rappresenta una tendenza certamente rispettabile e degna di ogni studio e attuazione; la dottrina giuridica, la quale mira a completare il principio giuridico con l'equità, la quale vuole che la volontà individuale deve essere considerata non solo nel momento iniziale del contratto, ma in tutto il suo svolgimento.

C'è tutta quanta la teoria del presupposto contrattuale, la teoria contrattuale *rebus sic stantibus* che ammette una quantità di principi riconosciuti efficaci anche in materia contrattuale, e che nella nostra legislazione moderna servono a limitare l'eccessivo rigore giuridico.

Ora o l'uno o l'altro di questi principi voi potete accettarli.

Se accettate il principio della inviolabilità dei patti convenuti, che io non accetto, in questo caso l'80 per cento non potete ammetterlo, perchè i patti devono essere rispettati nella loro integrità e non varrà alcuna ragione; nè l'aumento d'im-